



sede legale e operativa:
via G. Di Vittorio 9 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
P.IVA 01232230456
tel. e fax 055 8456983
mail amministrazione@lcmmedical.it
www.lcmmedical.it

LC MEDICAL SRL SB

MODELLO ORGANIZZATIVO “231”

INDICE

PREMESSA

- 0.1 D. LGS. 231/2001
- 0.2 LC MEDICAL

1. I CARDINI MODELLO

- 1.1. PRINCIPI ETICI E GESTIONALI ALLA BASE DEL MODELLO
- 1.2. PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE
- 1.3. STRUTTURA GENERALE DEL MODELLO
 - 1.3.1. *DOCUMENTI COSTITUENTI IL MODELLO*
 - 1.3.2. *ADOZIONE E MESSA A SEGNO DEL MODELLO*
 - 1.3.3. *IL CAMPO DI APPLICAZIONE*
 - 1.3.4. *COERENZA ALLA POLITICA AZIENDALE E TUTELA DELLE PARTI INTERESSATE*
- 1.4. FUNZIONIGRAMMA
- 1.5. SCHEMA DEL MODELLO
- 1.6. TERMINI E DEFINIZIONI
- 1.7. LA METODOLOGIA “PDCA”

2. IL MODELLO PARTE I.

ANALISI DEI RISCHI, ORGANICITA’ PROCEDURALE, ATTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO

- 2.1. DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE E LA RELAZIONE CON I “REATI PRESUPPOSTO”
 - 2.1.1. *I POSSIBILI “REATI PRESUPPOSTO” PREVISTI DAL DECRETO*
- 2.2. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I POSSIBILI “REATI PRESUPPOSTO” E L’INDICE RELATIVO DI ATTENZIONE (IRA)
 - 2.2.1. *PROCESSO DI VALUTAZIONE*
 - 2.2.2. *CONDIVISIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO*
 - 2.2.3. *LE QUATTRO VARIABILI ADOTTATE: PROBABILITÀ, DANNOSITÀ, PERVASIVITÀ, CORRELAZIONE*
 - 2.2.4. *LA LETTURA DELL’INDICE IRA*
- 2.3. ANALISI E RISULTATI
 - 2.3.1. *TABELLE DI DETTAGLIO*
 - 2.3.2. *TABELLE RIASSUNTIVE*
- 2.4. ATTUAZIONE E MANUTENZIONE DEL MODELLO
 - 2.4.1. *PROCEDURE DI CONTROLLO E DI GESTIONE DELLA PARTE SPECIALE*
 - 2.4.1. *OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE “IN DEROGA” AL MODELLO*
- 2.5. RIESAME, ADEGUAMENTI ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO
 - 2.5.1. *ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME*
 - 2.5.2. *ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME*
- 2.6. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
 - 2.6.1. *FORMAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE*
 - 2.6.2. *NUOVI RAPPORTI E PROFESSIONISTI ESTERNI*
 - 2.6.3. *COLLABORAZIONI ESTERNE*

3. IL MODELLO PARTE II. PRINCIPI COPORTAMENTALI E CODICE ETICO

3.1. LE FONTI

3.2. I PRINCIPI ETICI PERSEGUITI

- 3.2.1. TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA, DELL'INTEGRITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LUOGHI DI LAVORO*
- 3.2.2. RISPETTO DEI DIRITTI CIVILI, POLITICI, RELIGIOSI*
- 3.2.3. RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE*
- 3.2.4. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ*
- 3.2.5. TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI STORICI*
- 3.2.6. IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA NELLE AZIONI, NELLE SCELTE E NELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE*
- 3.2.7. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY E DELLE NOTIZIE SENSIBILI*
- 3.2.8. RENDICONTAZIONE TRASPARENTE, ESAUSTIVA, COMPRENSIBILE E REGOLARE*
- 3.2.9. BUON USO DEI BENI AZIENDALI*
- 3.2.10. INNOVAZIONE ED ECCELLENZA NEI SERVIZI*
- 3.2.11. RELAZIONI COSTRUTTIVE E TRASPARENTI CON LE PARTI INTERESSATE*

3.3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

4. L'ORGANO DI VIGILANZA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1. L'ORGANO DI VIGILANZA

- 4.1.1 LA NATURA DELL'ORGANO DI VIGILANZA*

4.2. CRITERI DI NOMINA

4.3. LA COMPOSIZIONE, DURATA E LA GUIDA DELL'ORGANISMO

4.4. LE FUNZIONI ED IL COMITATO DEI CONTROLLI

4.5. I POTERI

4.6. LA RENDICONTAZIONE, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA

4.7. FLUSSI INFORMATIVI

- 4.7.1. SEGNALAZIONI STRAORDINARIE E REPORTISTICA ORDINARIA*
- 4.7.2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI.*

4.8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL MODELLO

4.9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5. PARTE SPECIALE

5.1. IL CODICE ETICO

PREMESSA

0.1 D. LGS. 231/2001

L'8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione del 26 maggio 1997 (anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Si tratta di una rivoluzione per il nostro ordinamento poiché supera il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione: *"societas delinquere non potest"*¹. Infatti, il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto, per la prima volta, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame (c.d. "reati presupposto"), trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali". A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia

¹ I giuristi si chiedono se si tratti ancora di responsabilità amministrativa, o se si sia entrati nell'ambito della vera e propria responsabilità penale; o se vengano integrati i tratti dell'una e dell'altra. Nella relazione governativa che accompagnava il Decreto, questa novità viene definita un *"tertium genus"* di responsabilità: non di natura esclusivamente amministrativa poiché presuppone la commissione di un vero e proprio reato (illecito penale) ma neppure di natura penale, poiché la sanzione comminabile all'ente, seppur tipicamente punitiva, è priva della funzione rieducativa che è propria della pena. Una terza via rispetto alla responsabilità penale degli enti prevista in numerosi paesi (Irlanda, Canada, Belgio, Francia ed altri).

Parte delle disposizioni del Decreto sono certamente influenzate dal diritto statunitense, almeno per quanto attiene ai *"Compliance Company Programs"*, per i quali si opera al fine di creare modelli organizzativi, supportati da adeguati strumenti di controllo, che adeguino alle legge la conduzione professionale anche delle persone fisiche. Principio che trova radici con la sentenza in re New York Central & Hudson river dei primi del '900 (in altra nota nel capitolo 2 alcuni approfondimenti su questa sentenza), la quale riconosce la piena responsabilità penale delle persone giuridiche: *l'atto di nascita del societas delinquere et puniri potest*.

societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti, ai fini del sopra menzionato Decreto, è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi - ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita. La legge 15 luglio 2009, n.94 ha introdotto tra i "reati presupposto" i delitti di criminalità organizzata, mentre la legge n.99 del 23/07/09 ha ampliato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

La legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Infine, nel 2011, con l'art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, sono stati introdotti i "Reati ambientali".

La maggiore portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Prima della norma non vi erano conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti di enti per reati compiuti a loro vantaggio da parte del loro personale o amministratori, ma solo l'obbligo per l'ente di farsi carico del pagamento di multe e ammende (ex artt. 196 e 197 c.p.) inflitte personalmente al rappresentante legale e all'amministratore in caso d'insolvenza di questi ultimi.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il sistema sanzionatorio previsto è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione, contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti.

La condizione "esimente" di cui l'art. 6, fondata sull'introduzione di regole comportamentali che sopravanzano il mero adeguamento alla legalità, conduce al secondo elemento innovativo della norma: la sua natura etico-preventiva.

0.2 LC MEDICAL

LC MEDICAL nasce nel giugno del 2010, dalla volontà di Michelangelo Longo e Carlo Corsini, che avevano già maturato una notevole esperienza nel settore lavorando per multinazionali leader del mercato.

LC Medical nasce come soggetto plurimandatario dell'allora Covidien Italia S.p.a. per le regioni Liguria, Toscana e Umbria. Successivamente è iniziata la collaborazione con Sunmedical s.r.l., fine 2011.

Nello stesso periodo inizia una collaborazione proficua anche con GADA Italia s.p.a., tutte

collaborazioni che sono tutt'ora in essere.

Nel 2012 la sede operativa era a Montecatini Terme, dal 2015 la società è stata trasferita a Borgo San Lorenzo.

Nel 2013 inizia una collaborazione in Liguria con l'agente storico Barbara Giannone; nel 2015 parimenti inizia la collaborazione con la collaboratrice storica Paola Lori, operativa nelle regioni Umbria e Marche da oltre 10 anni. In Toscana la società opera direttamente tramite i soci fondatori e amministratori Michelangelo Longo e Carlo Corsini, con il supporto dell'unica dipendente diretta aziendale Elisa Squarcini; la copertura commerciale del territorio toscano è inoltre completata da agenti di commercio: Luca Ciccarelli per l'area orientale e Cesare Taddei per l'area occidentale.

Le collaborazioni con le aziende mandatarie sono aumentate, si è aggiunta Integra S.p.A., Hartmann e Cardinal Health Italy S.r.l.

Quindi riassumendo, ad oggi LC Medical rappresenta Medtronic s.p.a., GADA Italia, Sunmedical S.r.l., Integra Tissue Technologies, Cardinal Health Italy S.r.l, Cardiva srl, GlobalD srl, Abbott spa.

Siamo presenti in quasi tutte le specialità chirurgiche ma principalmente ci occupiamo di Wound care, Senologia e chirurgia plastica, urologia e ginecologia, cardiotoracica, anestesia e rianimazione, chirurgia maxillo facciale.

Nel 2025 LC Medical ha assunto la qualifica di "Società Benefit", integrando nel proprio oggetto sociale finalità di beneficio comune, in coerenza con i principi di responsabilità, trasparenza e conformità alla normativa che ispirano il presente Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

In questo contesto, s'innesta la scelta di elaborare un Modello ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Partendo dalla consapevolezza che il rispetto delle leggi della Repubblica è un punto assoluto e scontato, e che prescinde dall'adozione di qualsivoglia modello gestionale, LC MEDICAL ritiene che l'adozione di un Modello ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 possa elevare il comportamento aziendale verso il rispetto di principi etici e morali tali da allontanare la contiguità a comportamenti a rischio, anche qualora questi ultimi rientrassero nella legalità e non fossero ancora punibili dalla legge.

La creazione, la regolamentazione e la vigilanza di questo nuovo "spazio etico", rappresenta, nel disegno di LC MEDICAL, l'elemento basilare del Modello. La risultante organizzativa e procedurale è una conseguenza di questo disegno.

Nel 2025 infatti, spinti da un forte senso di responsabilità e da valori etici e morali che da sempre hanno guidato la società, decidiamo di trasformare la ragione sociale in società benefit. LC Medical attualmente è una Società a Responsabilità Limitata Benefit. Andando a modificare lo statuto e decidendo di intraprendere un percorso che per noi è il futuro del modo di fare impresa. Quel modo di fare impresa responsabile, etico e professionale che da sempre ci ha contraddistinti.

1. I CARDINI MODELLO

1.1. PRINCIPI ETICI E GESTIONALI ALLA BASE DEL MODELLO

Sulla base delle premesse sin qui esposte, LC MEDICAL ritiene opportuno dotarsi di un apposito Modello organizzativo (il “**Modello**” in forma sintetica) ai sensi del **Decreto legislativo 231/2001** (di seguito il “**Decreto**” in forma abbreviata).

Il Modello descritto in questa sede s’innesta in forma organica e migliorativa nei progressi sistemi procedurali della società.

Le radici delle procedure interne sono riferibili al processo industriale; alla gestione della salute e della sicurezza del personale; alla qualità; all’*auditing* interno; al controllo di gestione; al controllo industriale; alle procedure per gli acquisti e gli appalti, ed altri processi fortemente regolati.

L’impianto di cui LC MEDICAL si dota è altresì un impianto a forte ispirazione europea ed internazionale per quanto riguarda l’orientamento da dare allo “spazio etico” che si va creando e per le conseguenti regole di *governance*.

Le Comunicazioni e linee guida dell’Unione Europea², le linee guida dell’OCSE³, documenti prodotti dalle Nazioni Unite⁴ e le linee guida europee in materia di servizi, comporranno la cornice etica-comportamentale del Modello, che avrà tra i principali riferimenti normativi ed organizzativi nelle **Linee Guida Confindustria** per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, nel D. Lgs 81/08 per la sicurezza luoghi di lavoro e nel D. Lgs n. 196/03 per le norme sulle *privacy*.

Altri documenti e buone pratiche (anche di natura privatistica), potranno comporre il quadro generale dei riferimenti per il miglioramento del Modello⁵.

1.2. PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

² Per i riferimenti ai modelli di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), si farà riferimento a documenti quali comunicazione del 2011, COM(2011)681 della Commissione Europea, che integra il Libro Verde del 2001, COM(2001)366.

In merito ai modelli di governo societario ed alle buone pratiche più avanzate, anche in fatto di controlli e modelli tesi alla riduzione degli illeciti, si rimanda, in linea generale, al Libro Verde “Quadro dell’Unione europea in materia di governo societario”: COM(2011) 164, o a precedenti interventi come la Comunicazione sul governo d’impresa del 2003 – COM(2003)284.

Ad integrare le forme di governo societario e per una valutazione generale delle problematiche inerenti i servizi, si rimanda, tra i vari documenti, a quanto previsto dalla Commissione Europea. Specificatamente alla Comunicazione delle Commissione Metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi d’interesse economico generale, EU: Comm (2002), 331. Si segnala anche, tra le produzioni della Commissione Europea, il Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale, EU: COM (2003) 270.

³ Tra i documenti essenziali prodotti dall’Ocse, si segnala le Linee Guida per le Imprese Multinazionali pubblicazione del 1976 rielaborate nel 2004. Le Linee guida dell’Ocse non sono destinate esclusivamente alle imprese multinazionali ma sono raccomandazioni indirizzate a tutte le imprese di media dimensione. Esse enunciano principi e norme volontari per il comportamento responsabile delle imprese nell’adempimento delle leggi applicabili. Le Linee guida mirano ad assicurare che le operazioni di queste imprese siano in armonia con le politiche dei governi e le comunità locali, per rafforzare la fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui esercitano le loro attività, per contribuire a migliorare il clima degli investimenti esteri e ad aumentare il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile. A questo proposito si rimanda anche alle specifiche produzioni del programma LEED dell’Ocse, circa le implementazioni delle politiche sostenibili a livello locale.

⁴ Tra i più noti documenti di base per la *governance* societaria provenienti dalle agenzie dell’ONU, si segnala la Dichiarazione Tripartita ILO per le imprese multinazionali, OIL “D.T.P.M.”, 2000. L’applicazione dei principi della Dichiarazione tripartita è oggi più che mai necessaria ed attuale, tenuto conto del ruolo predominante svolto dalle imprese nel processo di globalizzazione. I principi enunciati in questo strumento sono destinati a guidare le imprese, i governi, gli imprenditori ed i lavoratori in settori quali l’occupazione, la formazione, le condizioni di lavoro e di vita e le relazioni industriali. Le disposizioni della Dichiarazione si fondano sulle clausole di tutta una serie di convenzioni e di raccomandazioni internazionali in materia di lavoro che le parti sociali sono espressamente invitate a tener presenti e ad applicare in tutta la loro estensione.

⁵ Vengono utilizzati, nell’ambito di una più vasta bibliografia, anche il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA; il CoSO Report (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission); gli I.S.A. (International Standards on Auditing); le Linee Guida di categorie del Ceep del 2004; oppure, nel caso di elementi procedurali, anche le linee guida UNI EN ISO 9001:2000 sui sistemi di Qualità.

LC MEDICAL provvede, tramite delibera, all'adozione del presente Modello composto da una **Parte Generale** ed una **Parte Speciale**.

La Parte Generale definisce l'architettura del modello tenendo conto della natura, delle caratteristiche e degli scopi sociali della società. Nel successivo paragrafo viene specificato il contenuto della Parte Generale, mentre nel paragrafo "*Adozione e messa a segno del Modello*", vengono previsti i passaggi per l'adozione dello stesso da parte di LC MEDICAL.

La Parte Speciale contiene il Codice Etico e soprattutto l'insieme delle specifiche relative alla società.

Il processo è avvenuto in ottemperanza alle buone pratiche in attuazione del Decreto (gestendo dati ed informazioni in base al Codice di Autoregolamentazione per la protezione dei dati personali previsto da D.lgs n. 196/03).

1.3. STRUTTURA GENERALE DEL MODELLO

Il Modello si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi, procedure e capitoli, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- Una descrizione metodologica generale.
- Un'analisi dei rischi (anch'essa corredata di una descrizione metodologica e puntuale che richiama i punti nodali del Decreto).
- L'indicazione dei principi generali etici e gestionali adottati dal Modello e contenuti all'interno di un Codice Etico, sui quali fondare lo svolgimento e la conduzione della vita societaria, al fine di elevare la condotta dei comportamenti ad un livello tale da rendere effettiva e concreta l'azione preventiva contro il rischio d'illecito.
- Un insieme di regole e raccomandazioni che sovrintendono alla funzione di controllo e dell'Organo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello (e quindi del Codice Etico).
- Un insieme di regole ed indicazioni per l'attività di diffusione e di formazione per rendere i principi del Modello ed i dettami del Codice Etico ben compresi all'interno della struttura e del Gruppo e delle parti terze coinvolte nel processo industriale e d'azienda.

Scopo del Modello è quindi quello di definire un sistema organizzativo e di controllo chiaro e formalizzato in relazione alla diffusione dei principi etici individuati, avendo cura, che tali indicazioni e regole interne seguano i sotto indicati principi generali:

- La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività aziendali.
- La tracciabilità documentata delle decisioni in modo da poter risalire ad eventuali responsabilità individuali.
- La coerenza dei poteri e delle deleghe alla responsabilità gestionale affidata ad ogni singolo.
- La presenza di un percorso procedurale per le operazioni ritenute critiche.

In generale, nel dispiego organizzativo del Modello ed in riferimento alle criticità mappate, s'intende assicurare l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità individuale nonché la "motivazione" delle scelte stesse per giungere alla "oggettivazione dei processi decisionali", quindi, delle **responsabilità** per le **violazioni** dei principi etici contenuti nel Codice Etico. Violazioni che possono comportare:

- 1) un rischio d'illecito nel futuro, quindi da sterilizzare e – se necessario – sanzionare;

- 2) essere la prima parte visibile di un reato in atto, con fraudolenta intenzionalità, da denunciare e comunicare all'autorità competente.

1.3.1. ADOZIONE E MESSA A SEGNO DEL MODELLO

Il processo d'adozione del Modello da parte di LC MEDICAL, è attuato secondo i passaggi sotto previsti:

A. Predisposizione ed aggiornamento del Modello (Parte Generale e Parte Speciale).

LC MEDICAL predispone il Modello nella sua Parte Generale.

Procede altresì alla nomina dell'**Organo di Vigilanza** (anche "O.d.V." in forma abbreviata). Spetta quindi alla società ed ai suoi organi dirigenti, o loro delegati, aggiornare o modificare il Modello stesso, sia nella Parte Generale, sia nella sua Parte Speciale (in quanto estensori del Modello in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett.a) del Decreto).

B. Attuazione del Modello.

LC MEDICAL procede poi alla messa a segno del Modello nel rispetto delle competenze e dei principi in esso dettati.

C. Vigilanza ed attivazione dei controlli.

Il preposto organo amministrativo delibera i poteri e le funzioni da attribuirsi all'O.d.V. secondo le predeterminazioni metodologiche del Modello.

È responsabilità della società agevolare l'azione dell'O.d.V al fine di assicurare una corretta ed omogenea attuazione di quanto previsto.

1.3.2. DOCUMENTI COSTITUENTI IL MODELLO

Ai fini della corretta gestione dei processi critici, è stato definito un adeguato supporto documentale (*policy*, norme operative, procedure interne, ecc.) per consentire verifiche in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

La documentazione del Modello comprende, fin dalla fase iniziale:

- Il presente manuale.
- Il Codice Etico.
- L'elenco delle procedure nella Parte Speciale del Modello.

Successivamente, viene considerata documentazione in gestione:

- La documentazione attestante la fase di analisi propedeutica alla elaborazione del Modello.
- La delibera di adozione del Modello e quella di nomina dell'Organo di Vigilanza inclusa l'individuazione e le modalità di trasmissione dei flussi informativi obbligatori.
- La pianificazione e la registrazione delle attività di vigilanza dell'O.d.V.
- I protocolli dedicati alla Parte Speciale provenienti dalle singole controllate, incluse eventuali analisi aggiuntive dei rischi.
- La pianificazione e la registrazione della formazione del personale.
- Comunicazioni tra l'O.d.V. e l'esterno.
- Atti provenienti dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

- RegISTRAZIONI ed informative da e per l'O.d.V.

1.3.3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Modello, nella propria Parte Generale, si applica dai livelli apicali (compresi) a scendere, spaziando per tutti i settori di attività e per tutti i processi aziendali, con particolare attenzione a quelli che presentino dei potenziali fattori di rischio in relazione ai “reati presupposto” previsti dal Decreto.

1.3.4. COERENZA ALLA POLITICA AZIENDALE E TUTELA DELLE PARTI INTERESSATE

Il Modello s'innesta organicamente all'interno della società grazie ad una radicata propensione a convivere positivamente con tutti gli strumenti necessari al controllo ed alla verifica delle attività. Viene attivato nel rispetto della buona conduzione economica e della ragionevole soddisfazione delle “parti interessate” che vengono coinvolte nel processo.

Vengono definite “parti interessate”⁶ (anche *stakeholder*):

- i Clienti,
- Gli utenti, ovvero ogni soggetto che usufruisce in via indiretta dei servizi erogati dalla società
- Le parti coinvolte nel processo aziendale:
 - Dipendenti.
 - Amministratori.
 - Collaboratori e professionisti prestatori d'opera.
 - Fornitori.
 - soci.

Si considerano altre “parti interessate”: ogni ente istituzionale preposto al controllo, rilascio autorizzazioni, nonché altre figure che adempiono il proprio servizio in qualità di fornitori dei nostri clienti od utenti, ovvero:

- Enti di Stato e di controllo.
- Enti locali.
- Organizzazioni sindacali e datoriali e sindacali, con cui eventualmente la società intrattiene collaborazione.

1.4. FUNZIONIGRAMMA

La struttura organizzativa attraverso cui opera la società è riassunta dal seguente *funzionigramma*:

I soci amministratori

- Elaborano il Modello, provvedono al suo aggiornamento ed apportano eventuali modifiche.
- Specificatamente alla Parte Speciale, interloquiscono per la sua messa a punto ed il suo adeguamento alle eventuali particolarità.
- Promuovono l'adozione del Modello.
- Nominano l'Organo di Vigilanza.

⁶ I soggetti di cui all'art.5 lett b) del D. Lgs 231/01 e come definiti in base al citato libro Verde della Commissione Europea in materia di CSR ed alle citate le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell'OCSE.

- Agiscono al proprio interno in ottemperanza al Modello ed al Codice Etico.

L'Organo di Vigilanza, le cui funzioni e poteri a livello di Gruppo sono meglio dettagliati di seguito:

- Agisce in ottemperanza al Codice Etico ed al Modello.
- Vigila sull'effettiva applicazione ed efficacia del Modello.
- Individua e propone aggiornamenti e migliorie del Modello.
- Aggiorna la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti.
- Svolge attività ispettive e di verifica, anche a carattere rutinario, e ne dà conto.
- Promuove la diffusione del Modello e del Codice Etico.
- Segnala le irregolarità riscontrate.
- Programma la propria attività individuando preventivamente le proprie necessità organizzative ed economiche utili allo svolgimento delle proprie mansioni.


Dipendenti, collaboratori della società fornitori di servizi o contrattualmente legate alla società per attività economiche:

- Agiscono in ottemperanza al Codice Etico.
- Svolgono le attività secondo quanto previsto dalle procedure.

Alla data del presente aggiornamento, l'operatività commerciale/territoriale si articola come segue: Liguria (agente storico Barbara Giannone); Toscana (soci amministratori Michelangelo Longo e Carlo Corsini, con unica dipendente diretta aziendale Elisa Squarcini; Toscana orientale coperta anche dall'agente di commercio Luca Ciccarelli; Toscana occidentale dall'agente di commercio Cesare Taddei); Umbria e Marche (collaboratrice storica Paola Lori, attiva da oltre 10 anni).

1.5. SCHEMA DEL MODELLO

Il Modello, nella sua formulazione finale, acquista la seguente fisionomia.



1.6. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del Modello, si forniscono alcune precisazioni terminologiche nella tabella sottostante.

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività d'analisi finalizzata a rilevare probabilità ed impatti di potenziali eventi negativi, individuati, ai sensi del Decreto, in determinati reati.
Audit del sistema di gestione	Verifica sistematica, indipendente e documentata, per ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie ad asseverare la conformità al sistema di gestione.
Codice Etico	Codice di natura comportamentale espresso dal Modello che racchiude i principi ed i comportamenti etici richiesti dal Gruppo. Il rispetto del codice ha valenza obbligatoria per i destinatari.
Correlazione (analisi dei rischi)	Relazione probabilistica tra l'illecito potenziale ed una utilità operativa del Gruppo (2.2.3).
Dannosità (analisi dei rischi)	Livello di stress che un evento può provocare al Modello ed al sistema gestionale aziendale. La dannosità viene messa in correlazione al rischio (2.2.3).
Decreto	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica.
Modello	Il presente documento. Insieme delle strutture, delle responsabilità, dei protocolli in esecuzione a quanto previsto dal Decreto.

Organo di Vigilanza (anche O.d.V.)	Organismo di vigilanza previsto all'art.6 comma 1, lettere b) del Decreto, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
Pervasività (analisi dei rischi)	Distribuzione potenziale del rischio all'interno della società (2.2.3.).
Rischio	Probabilità di un evento dannoso, ovvero, ai sensi del Decreto, che sia raggiunta la soglia di commissione di un "reato presupposto".
Rischio accettabile	Probabilità di accadimento dell'evento negativo ridotta ad un livello tollerabile. In base alla norma, si tratta di un evento la cui attuazione presuppone un intento fraudolento.
Sistema disciplinare e sanzionatorio	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett e) del D. Lgs 231
Soggetti in posizione apicale	I soggetti di cui all'art 5 lett a) del D. Lgs 231/01
Soggetti sottoposti ad altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett a) del D.Lgs 231/01
Stakeholder	I soggetti di cui all'art.5 lett b) del D. Lgs 231/01 e come definiti in base al libro Verde della Commissione Europea in materia di CSR ⁷ e le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell'OCSE (1.3.4)

1.7. LA METODOLOGIA "PDCA"

LC MEDICAL, al fine di rendere il Modello organico al suo sistema di gestione, ha utilizzato un approccio metodologico definito "Approccio per Processi a Metodologia PDCA", in lingua inglese: "Plan-Do-Check-Act", di seguito dettagliato sotto l'acronimo "PDCA". Tale approccio è apparso il più adeguato – nella fase iniziale soprattutto – per evidenziare le interazioni tra i vari processi societari interni e specificare gli interventi.

La metodologia PDCA è applicata secondo la seguente corrispondenza di fasi:

<i>Attività presenti nel MO</i>	<i>Fasi del PDCA</i>	<i>Responsabilità</i>
<i>Pianificazione</i>	<i>Plan</i>	
<i>Implementazione</i>	<i>Do</i>	<i>Tutte le Funzioni</i>
<i>Controllo</i>	<i>Check</i>	<i>Organo di Vigilanza</i>
<i>Miglioramento</i>	<i>Act</i>	<i>Tutte le Funzioni</i>

L'analisi iniziale, e propedeutica all'adozione del Modello, è stata effettuata secondo la successiva lista di attività. Le azioni qui previste ed il loro ordine di svolgimento, è stata poi adeguata al Modello nella sua formulazione finale.

PLAN

- Identificare le fonti giuridiche ed il sistema dei valori di riferimento del Modello.
- Predisporre e descrivere i passaggi e l'approccio metodologico prescelto.
- Identificare i processi e le attività sensibili intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati/illeciti rilevanti ai sensi della norma.

⁷ Op.cit. COM(2001)366.

- Valutare, per ogni processo le attività a potenziale pericolo di reato/illecito nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione ed il livello di rischio di commissione dei reati/illeciti in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere.
- Predisporre nella Parte Generale e nella Parte Speciale le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati.

DO

- Redigere l'analisi dei rischi.
- Formalizzare in un "Codice Etico".
- Adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Modello (per le figure apicali e quadri) ed al Codice Etico (per tutti) attraverso corsi di formazione, informazione e comunicazione.
- Assicurare l'adeguata disponibilità di risorse.
- Creare l'Organo di Vigilanza e definire (o indicare) le procedure di controllo interno.

CHECK

- Affidare all'Organo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, verificandone anche il costante aggiornamento.
- Implementare, ove necessario, il programma di *audit* interni, le procedure, i mansionari, le regole di controllo, per assicurarsi che il sistema sia atto a prevenire la commissione dei "reati presupposto" che gli indici di attenzione hanno valutato a rischio.

ACT

- Standardizzare le regole di vigilanza, le procedure e le azioni pianificate.
- Attuare un miglioramento continuo del Modello.
- Attuare il sistema disciplinare e sanzionatorio.

2. IL MODELLO PARTE I

ANALISI DEI RISCHI, ORGANICITA' PROCEDURALE, ATTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO

2.1. DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE E LA RELAZIONE CON I “REATI PRESUPPOSTO”

La soglia concettuale di “accettabilità” del rischio d’illecito definita dal Decreto è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da poter essere aggirato solo fraudolentemente con chiaro intento doloso.

Il Decreto, ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente, è esplicito con riferimento alla identificazione delle responsabilità personale rimettendole con chiarezza verso “*le persone che hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*” (art. 6, co. 1, lett. c). Con ciò adeguandosi allo spirito innovativo – per l’ordinamento italiano – della fonte giuridica internazionale cui il legislatore ha fatto riferimento⁸.

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell’apposito organismo. Ciò in quanto l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

2.1.1. I POSSIBILI “REATI PRESUPPOSTO” PREVISTI DAL DECRETO.

I “reati presupposto”, e da altre normative ad esso collegate, sono elencati nella seguente tabella.

1 I reati in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
1.1 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
1.2 Corruzione in atti giudiziari
1.3 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
1.4 Istigazione alla corruzione
1.5 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

⁸ Giova ricordare che si tratta di un processo legislativo assai lungo.

Negli ordinamenti di *common law*, la regolamentazione del fenomeno è consolidata da almeno un secolo. Come si è precedentemente notato, risale al febbraio del 1909 l’atto di nascita del “*societas delinquere et puniri potest*”, con la sentenza in re New York Central & Hudson river, che riconosce la piena responsabilità penale delle persone giuridiche. In quella occasione, la Corte nordamericana dichiarò che (si cita la versione tradotta): “*Se per esempio quell’invisibile impalpabile entità che noi definiamo come persona giuridica può spianare le montagne, colmare gli avvallamenti, costruire ferrovie, e farvi correre sopra le locomotive, significa che ha volontà di porre in essere queste azioni, e che può perciò comportarsi sia malvagiamente che virtuosamente. La coscienza e la volontà dei soggetti cui l’impresa ha dato mandato di agire sono quelli della persona giuridica per conto della quale agiscono (...). La legge non può chiudere gli occhi di fronte all’evidenza che la maggior parte delle transazioni del mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l’impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare questo tipo di criminalità*”. U.S. Supreme Court, New York Central R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909). New York Central and Hudson River Railroad Company v. United States No. 57, Argued December 14, 15, 16, 1908. Decided February 23, 1909. 212 U.S. 481.

Come è noto, il processo legislativo riprende avvio con rinnovata energia a seguito dei “*white collar crimes*”, i reati dei colletti bianchi, degli anni ‘70 ed ‘80 (in Italia avvengono alcuni tra i casi più emblematici come quello del Banco Ambrosiano, o più recentemente Parmalat e Cirio). Ecco allora muoversi in questo contesto anche L’OCSE (con la sopra menzionata Convenzione del dicembre 1997) e quindi l’Unione Europea (Art. K.3 del Trattato dell’Unione Europea ne è un altro esempio).

1.6 Concussione
1.7 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
1.8 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
1.9 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
1.10 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea
1.11 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
2. Abusi di mercato
2.1 Abuso di informazioni privilegiate
2.2. Manipolazione del mercato
3 Reati societari
3.1. False comunicazioni sociali
3.2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
3.3 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione
3.4 Impedito controllo
3.5 Indebita restituzione dei conferimenti
3.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
3.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
3.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori
3.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi
3.10 Formazione fittizia del capitale
3.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
3.12 Illecita influenza sull'assemblea
3.13 Aggiotaggio
3.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
4 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
6 Reati contro la personalità individuale
7 Reati contro la vita e l'incolumità individuale
8 Reati transnazionali
8.1 Favoreggiamento personale
8.2 Associazione per delinquere di stampo mafioso
8.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
8.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
8.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
8.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
8.7 Associazione per delinquere
9 Reati ambientali
9.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
9.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
9.3 Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
9.4 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti
9.5 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente
9.6 Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
9.7 Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente o Gestione di rifiuti non autorizzata
9.8 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
9.9 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
9.10 Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi
9.11 Attività non consentite di miscelazione di rifiuti
9.12 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi o Siti contaminati
9.13 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
9.14 La condotta di inquinamento aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose o falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi
9.15 Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto
9.16 Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

9.17 Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI
9.18 Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi o traffico illecito di rifiuti
9.19 Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
9.20 Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2) o Inquinamento atmosferico
9.21 Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa
9.22 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente. Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
9.23 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono
9.24 Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste
10 Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro
10.1 Omicidio colposo
10.2 Lesioni personali colpose
11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati contro il patrimonio mediante frode)
11.1 Ricettazione
11.2 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
11.3 Riciclaggio
12 Delitti informatici e trattamento illecito di dati
12.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
12.2 Falsità in un Documento informatico
12.3 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
12.4 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
12.5 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
12.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
12.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
12.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
12.9 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
12.10 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
12.11 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
13 Delitti di criminalità organizzata
13.1 Associazione per delinquere.
13.2 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998
13.3 Associazione di tipo mafioso
13.4 Scambio elettorale politico-mafioso
13.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione
13.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
13.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
14 Delitti contro l'industria e il commercio
14.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio
14.2 Frode nell'esercizio del commercio

14.3 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
14.4 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
14.5 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
14.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
14.7 Illecita concorrenza con minaccia o violenza
14.8 Frodi contro le industrie nazionali
15 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
15.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
15.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
15.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
15.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
15.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
15.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La Tabella riassume il quadro generale dei Reati Presupposto. Gli organi aziendali preposti all'adeguamento del modello provvedono, anche con analisi, atti e procedure, all'adeguamento del modello in base alle modifiche legislative intervenute.

A riguardo si segnala, tra le modifiche legislative più recenti ed analizzate in una seconda fase con la metodologia dell'indice IRA (si veda di seguito), le seguenti novità:

- Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Reati ambientali* (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Reati societari* (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Delitti informatici e trattamento illecito di dati* (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Delitti contro la personalità individuale* (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo modificato dalla L. 161/2017 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il*

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001).

- Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 in riferimento alla seguente fattispecie di illecito: *Razzismo e xenofobia* (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
- Modifiche intervenute con la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, di seguito anche *whistleblowing*.

Facendo seguito ad un percorso avviato con legge n. 190 del 2012 (c.d. “Legge Severino”), la quale ha introdotto specifiche disposizioni relative alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, e facendo seguito ad alcune sollecitazioni provenienti dalla Commissione Europea sull’applicazione delle convenzioni internazionali circa l’istituto del “confidential anonymous employee reporting”, il legislatore ha approvato la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il c.d. “whistleblowing”.

La norma, introduce la materia del *whistleblowing* anche nel settore privato (dopo la sua introduzione nel settore pubblico) prevenendo l’integrazione dell’art. 6 del Dlgs 231/2001 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) con misure volte a garantire la tutela del segnalante (whistleblower) da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Inoltre, in coerenza alla impostazione della legge n. 190 del 2012, l’ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e pertanto l’identità del segnalante è protetta.

Questa modifica ha comportato, da parte dell’OdV e delle componenti aziendali preposte, l’aggiornamento del Modello in vari aspetti tesi a disciplinare le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all’utilizzo abusivo dei canali di segnalazione; al supporto di procedure per disciplinare le modalità di segnalazione; assicurare e gestire la segnalazione dei reati così come prevista dalla norma; o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell’assicurare la riservatezza di questi ultimi nell’intero processo di gestione della segnalazione; verificare le politiche aziendali circa il divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”; assicurarsi un uso corretta dei canali informativi; effettuare attività formativa.


2.2. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I POSSIBILI “REATI PRESUPPOSTO” E L’INDICE RELATIVO DI ATTENZIONE (IRA)

Il Decreto, all’art. 6, co. 2, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, la lettera a) della citata disposizione si riferisce espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*) – sebbene con l’utilizzo di una terminologia estranea alla pratica aziendale.

La norma segnala infatti espressamente come “*l’identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività e secondo quali modalità) si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto*”.

2.2.1. PROCESSO DI VALUTAZIONE

Nel diagramma di flusso che segue, sono rappresentate le attività svolte dalla società nella valutazione dei potenziali eventi negativi.



2.2.2.

CONDIVISIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO

La prima attività di analisi propedeutica all'adozione del Modello mediante un'analisi iniziata diversi mesi prima della sua deliberazione. Grazie a tale attività, sono state evidenziate le tipologie di reato "che rilevano" ai sensi del Decreto, sono stati analizzati i rischi e sono state coinvolte le funzioni aziendali più interessate alla questione.

Le indagini si sono svolte a seguito di:

- Colloquio diretto.
- Interviste.
- Esami di dettaglio sulla documentazione societaria.

Il primo lavoro di analisi propedeutica all'adozione del Modello, oltre ad avere seguito i punti prima specificati nella Metodologia PDCA, ha anche effettuato i seguenti approfondimenti:

- Analisi di coerenza delle singole funzioni in relazione all'oggetto sociale.
- Colloqui di approfondimento con i soci amministratori ed i dipendenti
- Condivisione delle fonti per orientamenti etico/comportamentali.
- Condivisione della relazione finale con i soci amministratori

2.2.3. LE QUATTRO VARIABILI ADOTTATE: PROBABILITÀ, DANNOSITÀ, PERVASIVITÀ, CORRELAZIONE

L'analisi dei dati pervenuti dalla prima mappatura degli illeciti "che rilevano" ai sensi del Decreto, è stata poi nuovamente rielaborata.

Rispetto alla prima analisi, non ci si è solo concentrati sulle **possibili frequenze** (probabilità di

accadimento) dei possibili **eventi negativi**, che sommariamente il legislatore definisce “**rischi**”, ma si è andati oltre. Si è deciso infatti di adottare un approfondimento a carattere *sistemico* e di seguire alcuni principi di analisi dei rischi (*risk analysis*) che tengono conto di almeno 4 variabili:

- 1) il rischio (R);
- 2) la dannosità (D);
- 3) la pervasività (P);
- 4) la correlazione (C).

Con rischio, come si è appena detto, si considera la probabilità di accadimento dell’evento negativo. Con la nozione di **severità** (o dannosità), si rappresenta la forza che possiede il potenziale “agente stressore”, quindi la sua capacità di **inabilitare le funzioni** ed i processi aziendali e del Modello. “Agente stressore” che viene, nello specifico, identificato nella realizzazione del “reato presupposto”. La **pervasività** indica al grado di diffusione potenziale di un rischio all’interno della società. Infine, si è voluto aggiungere una ulteriore variabile in relazione alla probabile connessione tra l’illecito potenziale e gli obbiettivi operativi del Gruppo. Tale variabile, definita **correlazione**, aiuta ad identificare con maggiore precisione il grado di utilità che un eventuale illecito potrebbe avere per i fini della società.

Attraverso questo ulteriore affinamento dei dati, si è giunti ad una nuova matrice di analisi, chiamata **Index IRA**® (“*Indice Relativo di Attenzione*”)⁹.

Le misure utilizzate nella matrice per classificare le gradazioni delle quattro variabili considerate, sono in numeri arabi da 0 a 3 e vanno a comporre, per ogni singola classe di reati considerati, un valore finale, l’**Indice IRA**.

VARIABILE	MISURA E GRADAZIONE			
R RISCHIO	0 MOLTO BASSO	1 BASSO	2 MEDIO	3 ALTO
D DANNOSITA'	0 NON SIGNIFICATIVA	1 NON STRUTTURALE	2 SEVERA	3 MOLTO SEVERA
P PERVASIVITA'	0 MOLTO BASSA	1 BASSA	2 MEDIA	3 ALTA
C CORRELAZIONE	0 NULLA	1 BASSA	2 POSSIBILE	3 FORTE

L’Indice IRA fornisce il grado di attenzione da dedicare ad una singola classe di reati. Indica la situazione allo stato “puro”: *ex ante* il Modello e altri interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione.

2.2.4. LA LETTURA DELL’INDICE IRA.

L’Indice IRA è applicato per classi di reati, secondo le tipologie previste nel Decreto.

⁹ L’Indice Relativo di Attenzione (Index IRA)® è una metodologia esclusiva utilizzata dal network Standard Ethics (realizzata da GAAM in Italia) in applicazione all’analisi dei rischi dei sistemi 231.

Per ogni classe di reato, viene attribuito un valore al Rischio (R); alla Dannosità (D); alla Pervasività (P); alla Correlazione (C).

Il risultato dell'analisi fornisce, quindi, indicazioni sul peso delle singole variabili, oppure, fornisce un valore generale. Il valore generale di una classe di reati è quindi la somma R+D+P+C, che può oscillare da un minimo di 0 ad un massimo di 12.

Il valore finale è (generalmente) considerabile rilevante se pari o superiore a 4.

Questi sono gli orientamenti generali:

- Livello ≥ 4 Sono richiesti almeno **controlli a campione**.
- Livello ≥ 6 Sono richiesti dei **controlli rutinari** di varia intensità, a secondo dei casi.
- Livello ≥ 7 Sono richiesti dei **controlli continui** ed anche l'**adozione di procedure**.
- Livello ≥ 9 Sono richiesti **controlli continui, procedure specifiche** ed anche un **organo di controllo ad hoc** che collabori con l'O.d.V (ad es. *internal auditing*)

In tutti i casi, è richiesto che vengano svolti controlli su segnalazione o a causa di difformità documentali e che, sopra il valore 4, l'argomento sia trattato nel Codice Etico.

Un'altra possibilità di analisi fornita dall'Indice, è quella di effettuare delle valutazioni in relazione alle combinazioni che emergono tra le variabili R; D; P; C.

Infatti, appare evidente che le diverse combinazioni ed intensità possibili comportano, nei confronti dell'O.d.V soprattutto, determinati effetti organizzativi.

Nel caso della nozione di Rischio, si configurano diversi gradi di proceduralizzazione per neutralizzare gli effetti negativi di questa misura: all'aumentare del Rischio, quindi della probabilità di accadimento di un evento negativo, è auspicabile aumentare il grado d'intervento procedurale e regolamentare. La procedura, e la sua eventuale estensione, sono fattori che riducono il Rischio e si giustificano (organizzativamente ed economicamente) per la natura rutinaria e frequente del processo che viene regolato. In questo caso, l'O.d.V è chiamato a proporre delle migliorie alle procedure esistenti allo scopo di meglio regolare e controllare taluni processi già mappati.

Nel caso della nozione di potenziale Dannosità, vale quanto detto in precedenza, però, qualora l'alta severità sia associata ad una probabilità di accadimento bassa, l'alta proceduralizzazione avrebbe una scarsa giustificazione operativa. In questo caso, elementi di controllo e monitoraggio continuo, garantirebbero una sorveglianza più adeguata e più efficace di un sistema procedurale scarsamente attivo e raramente all'opera.

Infine, le nozioni di Pervasività e Correlazione sono nozioni che servono a determinare il raggio e l'intensità dei controlli che l'O.d.V. deve compiere nel Gruppo. All'aumentare della Pervasività, aumenta l'area d'azione coperta dall'O.d.V. ed all'aumentare della Correlazione all'oggetto sociale, viene incrementata la frequenza dei controlli.

Queste indicazioni possono essere utilmente usate sia nella programmazione delle attività di vigilanza, sia nella predisposizione del budget preventivo.

2.3. ANALISI E RISULTATI

L'analisi finale è disposta su due piani ideali: *ex ante* ed *ex post*, volendo rappresentare l'illecito potenziale prima e dopo eventuali interventi aziendali (ivi incluso il Modello). Essa trova la sua rappresentazione e sintesi in due tabelle commentate: "Tabella di dettaglio" e "Tabella riassuntiva".

Nella prima tabella, la “*Tabella di dettaglio*”, viene valutata la natura del rischio “puro” nella situazione *ex ante*, prima di interventi procedurali, di vigilanza e senza un Codice Etico di Gruppo. Pertanto, in assenza di “contromisure”.

In calce alle varie tipologie di reato si riassume una breve descrizione del reato e si anticipa la natura degli interventi assunti o da assumere.

La situazione *ex post*, nel suo complesso, viene sintetizzata nella seconda tabella, la “*Tabella riassuntiva*”.

2.3.1. TABELLA DI DETTAGLIO

Legenda

R = Rischio (probabilità accadimento). Da 0 a 3: 0=molto basso; 1=basso; 2=medio; 3=alto.

D = Dannosità presunta. Da 0 a 3: 0=non significativa; 1=non strutturale; 2=severa; 3=molto severa.

P = Pervasività. Da 0 a 3: 0=molto bassa; 1=bassa; 2=media; 3=alta.

C = Correlazione presunta alla finalità sociale. Da 0 a 3: 0=molto bassa; 1=bassa; 2=possibile; 3=forte.

Index IRA = Indice generale (da 0 a 12). Pari o sopra livello 6 si consigliano controlli continui di varia intensità. Pari o sopra livello 7, anche procedure più o meno dettagliate. Pari o sopra livello 9 sono consigliabili anche organi di controllo *ad hoc*.

Rilevante – Non rileva.

La nozione “**Non rileva**” non indica un valore assoluto, ma una “indicazione relativa” per la quale l’illecito considerato ha un peso statistico non significativo. In taluni casi, esso è dato dalla impossibilità, o quasi, di individuare anche una qualche lontana utilità aziendale, in altre ipotesi, per la bassissima probabilità di accadimento.

TABELLA DI DETTAGLIO (*ex ante*, con commenti)

	R	D	C	P	Index
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)	2	2	1	1	6
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	rileva				
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	rileva				
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)	rileva				
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	rileva				
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	rileva				
<i>Ex ante</i> I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. I processi aziendali sono la partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi in favore della Pubblica Amministrazione, attività relative all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, gestione delle verifiche da parte di personale appartenente ad organi di controllo delle Pubbliche Autorità, gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale, ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., procedure istruttorie e simili con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia, sicurezza e sanità, etc, ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa. L'indice IRA è 6.	<i>Ex post</i> Dalle precedenti considerazioni e dall'analisi del sistema di <i>governance</i> attualmente implementato, risulta che questa tipologia di reato è sufficientemente immunizzata ed è quindi accettabile. Le azioni di prevenzione sono strutturate attraverso preesistenti Procedure di Controllo Interno e mediante diffusione e condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico.				

	R	D	C	P	Index
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)	2	2	1	1	6
- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	Non rileva				
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	rileva				
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)	rileva				
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	non rileva				
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.)	rileva				
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	non rileva				
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	rileva				

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	rileva
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	rileva
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	rileva
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	non rileva
<i>Ex ante</i> La tipologia di attività svolte dalla società non riguardano attività prettamente informatiche, ma la connessione a sistemi informatici potrebbe esporre la società a questo tipo di reati. Va notato che tali "reati presupposti" rispondono all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche con riferimento ai reati informatici più gravi, e questo non riguarda direttamente LC MEDICAL	<i>Ex post</i> LC MEDICAL ha adottato modalità per tenere sotto controllo gli accessi ai sistemi informatici e garantire la loro sicurezza. L'uso è monitorato e proceduralizzato: si tratta di adempimenti sistematici e routinari che sono applicati anche nel trattamento dei dati personali (rif. DLgs 196/03) e che sono accompagnati da interventi periodici di verifica. Inoltre, la società assicura la costante adeguatezza del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali redatto in conformità al DLgs 196/03 e l'applicazione del Codice Etico.

R D C P Index

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)	R	D	C	P	Index
	0	0	0	0	0
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Non rileva				
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)	non rileva				
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Non rileva				
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	non rileva				
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	non rileva				
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	Non rileva				
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	non rileva				
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)	Non rileva				
<i>Ex ante</i> Si rileva in via astratta, l'alto potenziale di rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa qualora la società operi in aree sotto controllo dalla mafia, dalla camorra o da altre associazioni simili. Inoltre, il rischio è dato dalla possibilità che si venga a rispondere del citato reato per "concorso" anche esterno, anche senza far parte dell'associazione mafiosa stessa. Si ritiene che il rischio sia basso.	<i>Ex post</i> LC MEDICAL, tenuto conto anche della sua struttura e delle sue dimensioni, presta grande attenzione alla selezione del personale Inoltre, LC MEDICAL è diligente nell'analisi delle qualifiche dei propri partner e fornitori, avendo cura di raccogliere dati ed informazioni sulla loro struttura e reputazione.				

R D C P Index

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)	R	D	C	P	Index
	2	2	1	1	6
- Concussione (art. 317 c.p.)	rileva				
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	rileva				
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	rileva				
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	rileva				
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	rileva				
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	rileva				
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	rileva				
<i>Ex ante</i> I reati presi in esame riguardano anche in questo caso l'instaurazione e la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. I processi aziendali sono, in generale, la partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi in favore della Pubblica Amministrazione, attività relative all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, gestione delle verifiche da parte di personale appartenente ad organi di controllo delle Pubbliche Autorità, gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale, ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., procedure istruttorie e simili con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia, sicurezza e sanità, etc, ottenimento di contributi e finanziamenti. L'indice IRA è 6.	<i>Ex post</i> Le azioni di prevenzione sono ben strutturate attraverso preesistenti Procedure di Controllo Interno e mediante diffusione e condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico. Dalle analisi del sistema procedurale risulta che questa tipologia di reato, che desta sempre la massima attenzione, è ben immunizzata ed è quindi accettabile.				

R D C P Index

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)		0	0	0	0	0
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Non rileva					
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	non rileva					
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Non rileva					
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)	non rileva					
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)	non rileva					
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)	non rileva					
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	non rileva					
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)	non rileva					
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	non rileva					
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Non rileva					
<i>Ex ante</i> In considerazione di attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato: statisticamente assente). La tipologia dei servizi stessi di LC Medical riducono le variabili ad un livello probabilistico quasi inesistente.	<i>Ex post</i> La necessità di intervento è ridotta, in sostanza assoluta dai rigidi controlli già attivi, rafforzata dai richiami del Codice Etico e dal monitoraggio ordinario sulle procedure da parte dell'O.d.V.					

		R	D	C	P	Index
Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)		1	1	0	0	2
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	non rileva					
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	rileva					
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)	non rileva					
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	non rileva					
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	non rileva					
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	non rileva					
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	non rileva					
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)	non rileva					
<i>Ex ante</i> L'unica ipotesi di reato di interesse potrebbe essere l'illecita concorrenza con "minaccia o violenza" in relazione alla quale, la probabilità di commissione del reato risulta essere bassa anche in considerazione della tipologia di concorrenza del mercato di riferimento.	<i>Ex post</i> Necessità di intervento bassa, assoluta dalle pratiche esistenti e dai richiami del Codice Etico.					

		R	D	C	P	Index
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)		0	0	0	0	0
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Non rileva					
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)	Non rileva					
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)	Non rileva					
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	Non rileva					
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Non rileva					
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Non rileva					
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Non rileva					
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Non rileva					
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Non rileva					
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Non rileva					
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Non rileva					
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Non rileva					
- Aggotaggio (art. 2637 c.c.)	Non rileva					
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Non rileva					
<i>Ex ante</i> I processi potenzialmente a rischio reato sono il processo amministrativo e, in particolare, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni. Rilevano, inoltre, le situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi. Tali attività sono attualmente regolamentate dalla prassi aziendale basata sul rispetto della normativa italiana sul diritto societario. L'indice IRA è da ritenersi, considerata la struttura societaria, molto basso.	<i>Ex post</i> Le aree di rischio sono e presidiate dall'Organo di Vigilanza. Al fine di migliorare il presidio, il Codice Etico tratta dei principi sulla corretta informazione aziendale, sull'integrità ed effettività del capitale sociale e sui potenziali conflitti di interessi, e in generale sulle attività potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi.					

	R	D	C	P	Index
Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal CP e leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)	0	0	0	0	0
<i>Ex ante</i> In considerazione di attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato (R) è statisticamente assente e correlazione nulla (C)). Nondimeno, si ravvisa una potenziale dannosità dell'accadimento molto elevata (D).	<i>Ex post</i> La necessità di intervento è ridotta, in sostanza assoluta dai rigidi controlli già attivi. Nondimeno, si rafforza il presidio con delle previsioni nel Codice Etico e con del monitoraggio da parte dell'O.d.V.				
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)	0	0	0	0	0
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	non rileva				
<i>Ex ante</i> In considerazione di attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato è molto bassa o assente).	<i>Ex post</i> Necessità di intervento bassa, assoluta dalle pratiche esistenti e dai richiami del Codice Etico ai diritti ed all'integrità individuale che attivano della vigilanza.				
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)	1	1	0	0	2
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	non rileva				
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	non rileva				
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	non rileva				
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)	rileva				
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	non rileva				
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	non rileva				
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)	non rileva				
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	non rileva				
<i>Ex ante</i> In considerazione di attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato è molto bassa o assente). Si eccettua solo il rischio di detenzione di materia pornografico nei siti o nei computer aziendali.	<i>Ex post</i> Necessità di intervento bassa ed è assoluta dalle pratiche esistenti sulla sicurezza informatica. In ogni caso, si è ritenuto effettuare un richiamo esplicito nel Codice Etico ed attivare della vigilanza.				
	R	D	C	P	Index
Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)	0	0	0	0	0
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)	Non rileva				
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)	non rileva				
<i>Ex ante</i> Stante la struttura societaria non si ravvisano potenzialità di commissione del reato.	<i>Ex post</i> Non vi è necessità di intervento				
	R	D	C	P	Index
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)	2	2	0	0	4
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	rileva				
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)	rileva				
<i>Ex ante</i> L'attività può portare comunque potenzialmente a rischio di infortunio sul lavoro, ma è costantemente vigilata.	<i>Ex post</i> La società è molto sensibile a questo tipo di rischio. LC MEDICAL garantisce la piena conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Codice Etico prevede inoltre apposite disposizioni a riguardo, sia di azione, sia di vigilanza. Il rischio, pur essendo stato portato nei confini dell'accettabilità, è costantemente monitorato.				
	R	D	C	P	Index
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)	1	1	0	0	2
- Ricettazione (art. 648 c.p.)	non rileva				
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	non rileva				
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	non rileva				
<i>Ex ante</i> La probabilità di commissione di tale tipologia di reato è bassa o inesistente poiché le attività svolte dalla società non hanno ad oggetto il trasferimento, l'uso, la cessione, la mediazione per l'acquisto o la vendita di valuta, beni mobili registrati, beni immobili, aziende o rami d'azienda, di titoli, metalli preziosi o diritti di credito. Il processo che potrebbe essere potenzialmente esposto è il processo di approvvigionamento. In via ordinaria le società effettuano approvvigionamenti per importi economici limitati	<i>Ex post</i> Il rischio può essere; la tipologia stessa dell'attività sociale, non appare terreno fertile per una simile tipologia di illecito.				

	R	D	C	P	Index
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)	1	1	0	0	2
- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)	non rileva				
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)	non rileva				
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)	rileva				
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)	rileva				
Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h). Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c). Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941). Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)	non rileva				
<i>Ex ante</i> In merito ai delitti sulla violazione del diritto d'autore, l'unico reato d'interesse per il Gruppo è la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, in riferimento alle licenze dei SW installati sui PC della società. A tal riguardo, si evidenzia che la locuzione "per trarne profitto" potrebbe essere interpretata sia in senso restrittivo (limitando l'operatività della responsabilità penale ex 231/2001 ai solo casi di vendita a terzi del prodotto duplicato illecitamente) sia in senso estensivo (duplicazione per uso c/o l'Ente che, in tal modo, ha tratto il suo profitto dal mancato acquisto delle licenze).	<i>Ex post</i> Le misure adottate riguardano la presenza nel Codice Etico di specifici principi e norme di comportamento che si sommano alle procedure già esistenti come le verifiche periodiche ed occasionali sulle licenze SW. A tali condizioni, il rischio reato è basso ed accettabile.				
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	1	1	0	0	2
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Non rileva				
<i>Ex ante</i> I processi potenzialmente a rischio sono quelle che prevedono rapporti con l'autorità giudiziaria.	<i>Ex post</i> Specifiche prescrizioni sul Codice Etico della società riguardano i comportamenti da tenere				

Le variabili più sensibili, riguardano la dannosità potenziale (D) e l'eventuale correlazione con l'oggetto sociale (C) che portano l'indice IRA a 6.	nei rapporti con le autorità giudiziarie. Il rischio può essere considerato adeguatamente immunizzato ed accettabile.
---	---

	R	D	C	P	Index
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	0	0	0	0	0
-L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.	Non rileva				
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Non rileva				
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	non rileva				
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)	Non rileva				
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	Non rileva				
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	non rileva				
<i>Ex ante</i> In considerazione delle attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato sono assai basse).	<i>Ex post</i> Al fine di migliorare il presidio sono state inserite delle previsioni nel Codice Etico. Premesso ciò, il rischio per tale tipologia di reati risulta contenuto ed accettabile.				

	R	D	C	P	Index
Reati ambientali	0	0	0	0	0
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Non rileva				
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	non rileva				
Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Non rileva				
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	non rileva				
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	non rileva				
Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	Non rileva				
Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente o Gestione di rifiuti non autorizzata	non rileva				
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Non rileva				
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	non rileva				
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	non rileva				
Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	Non rileva				
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi o Siti contaminati	non rileva				
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti	non rileva				
La condotta di inquinamento aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose o falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi	non rileva				
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto	non rileva				
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	non rileva				
Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI	non rileva				
Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi o traffico illecito di rifiuti	non rileva				
Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi	Non rileva				
Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2) o Inquinamento atmosferico	non rileva				

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	non rileva
Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente. Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	Non rileva
Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	Non rileva
Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	non rileva
<i>Ex ante</i> In considerazione delle attività e finalità statutarie, non si ravvisano ipotesi di reato significative (probabilità di commissione del reato sono assai basse).	<i>Ex post</i> A seguito di tali considerazioni, il rischio per tale tipologia di reati risulta accettabile e fortemente monitorato.

2.3.2. TABELLA RIASSUNTIVA

TABELLA RIASSUNTIVA (ex post)

<i>Reati presupposto</i>	<i>N. reati rilevanti</i>	R	D	C	P	IRA	<i>Ex post</i>
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/2001).	5	2	2	1	1	6	accettabile
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	8	2	2	1	1	6	accettabile
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001).	7	2	2	1	1	6	accettabile
Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001).	1	1	1	0	0	2	basso
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)	1	1	1	0	0	2	basso
Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001).	0	0	0	0	0	0	basso
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001).	2	2	2	0	0	4	accettabile
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001).	0	1	1	0	0	2	basso
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001).	2	1	1	0	0	2	basso
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)	0	1	1	0	0	2	basso
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	0	0	0	0	0	0	basso
Reati Ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)	0	0	0	0	0	0	basso

2.4. ATTUAZIONE E MANUTENZIONE DEL MODELLO

Tutte le funzioni aziendali, ciascuna per il proprio campo di attività sono responsabili della osservanza

di quanto stabilito nel Modello. Esse tengono conto dell'analisi dei rischi sopra descritta e agevolano le strutture di vigilanza nella attuazione dei loro incarichi.

A livello operativo, per quanto di competenza, occorre anche promuovere l'esecuzione del Codice Etico che tiene conto delle criticità evidenziate, ed allineare il Modello alla propria dimensione aziendale attivando le procedure.

2.4.1. PROCEDURE DI CONTROLLO E DI GESTIONE DELLA PARTE SPECIALE

Per il controllo, la vigilanza e la gestione delle attività sensibili pari o superiori a livello 7, laddove dovesse mutare l'attuale indice IRA il Modello adotta specifiche procedure indicate nella Parte Speciale.

Tali procedure possono essere state create *ex novo* e in ogni caso, per ogni procedura (sia per i processi operativi che per quelli strumentali), sono individuati:

- le attività di controllo, volte a contrastare le possibilità di reato descritte;
- le indicazioni comportamentali, per evitare il generarsi di situazioni ambientali "compatibili" con i reati ("*cosa non fare*");
- i flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza per evidenziare le aree a rischio e agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello.

Le lista di tali procedure e le loro caratteristiche, rappresenta l'ossatura della Parte Speciale del Modello ed è una parte costantemente soggetta ad adeguamenti ed aggiornamenti.

Apposite tabelle nella Parte Speciale potranno evidenziare:

- L'identificazione della procedura.
- Il processo a cui la procedura si riferisce.
- Le indicazioni comportamentali da tenere.
- I flussi informativi.
- Il campo di applicazione

2.4.2. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE "IN DEROGA" AL MODELLO

Il Decreto non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti posti al vertice aziendale è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria.

Tali soggetti sono attualmente identificabili nei soci amministratori

Pur tuttavia, talvolta, si rende necessario – nell'interesse della società – avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

I casi in "in deroga", sono comunque sottoposti al sistema di controllo dell'O.d.V., il quale dev'essere informato senza indugio e secondo le modalità previste in questi casi nel successivo capitolo.

2.5. RIESAME, ADEGUAMENTI ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il riesame del Modello non è una prerogativa esclusiva dell'O.d.V., ma può essere altresì attuato direttamente per impulso dalla stessa società

2.5.1 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

Gli elementi in ingresso per il riesame del Modello comprendono informazioni riguardanti:

- l'eventuale violazione del Modello o del Codice Etico, la quale per dannosità, frequenza o diffusione, richiede degli elementi di novità procedurali o di controllo;
- la commissione di un reato;
- le risultanze di *audit* precedenti condotti sia dall'Organo di Vigilanza, sia da altri organi di vigilanza, sia da soggetti esterni indipendenti;
- l'analisi dei rischi nella sua revisione più aggiornata ed in quella immediatamente precedente;
- la rendicontazione dell'Organo di Vigilanza;
- modifiche della normativa vigente;
- informazioni circa anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle normali attività con particolare riguardo ai comportamenti difformi al Codice Etico o al Modello;
- evidenti situazioni di inerzia ed inattività;
- eventuali segnalazioni o semplici raccomandazioni di miglioramento.

2.5.2 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

Gli elementi in uscita dal riesame comprendono ogni decisione ed azioni relative:

- al raggiungimento dell'efficacia del Modello;
- al miglioramento ed aggiornamento dei relativi processi, controlli e/o analisi dei rischi;
- alle esigenze di risorse.

2.6. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Scopo della presente sezione è descrivere le attività che la società compie per determinare:

- il grado di competenza e consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità per ogni unità aziendale;
- il grado di consapevolezza e comprensione degli aspetti normativi e dei rischi dei reati previsti dal Decreto.
- le azioni per promuovere la cultura della tutela verso i dipendenti e/o collaboratori che abbiano segnalato illeciti o violazioni del Codice;

2.6.1 FORMAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE

La comunicazione e la formazione costituiscono i presupposti per raggiungere e mantenere la competenza necessaria. Si tratta di strumenti essenziali anche al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello e del relativo Codice Etico.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa, del Modello e del Codice Etico. È differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari: la conoscenza del Modello, nel suo insieme, è un aspetto pregnante dell'intervento verso le figure apicali, dirigenti e quadri con responsabilità; la conoscenza generale della norma e del Codice Etico, deve essere un obiettivo formativo verso tutti, indistintamente.

La formazione viene intensificata in caso di modifiche al Modello o al Codice Etico.

2.6.2 NUOVI RAPPORTI, PROFESSIONISTI ESTERNI, PARTI TERZE

Al momento dell'assunzione del personale, o in fase contrattuale per l'attribuzione di incarichi di collaborazione o professionale, la società deve promuovere la conoscenza del Modello nel suo insieme e del Codice Etico.

In particolare, viene consegnata:

- a) un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto;
- b) una copia del Codice Etico.

2.6.3 COLLABORAZIONI ESTERNE

Nel caso delle collaborazioni esterne soprattutto se trattasi di collaborazioni organiche con società terze nei contratti devono essere inserite clausole tese a garantire il rispetto del Modello, e specificatamente del Codice Etico.

Tale previsione si applica, in particolare, ai rapporti continuativi con agenti di commercio, rappresentanti, collaboratori territoriali e altri soggetti che operano in nome o per conto della società, prevedendo l'esplicita accettazione del Codice Etico e gli impegni di conformità al Modello 231, nonché le conseguenze in caso di violazione.

3. IL MODELLO PARTE II

PRINCIPI COMPORTAMENTALI E CODICE ETICO

3.1. LE FONTI

Il Modello ed il Codice Etico che ne è espressione, sono da intendersi come un insieme di principi etici e susseguenti regole comportamentali che integrano e superano gli obblighi di legge.

In questo senso, LC MEDICAL individua nei seguenti documenti le radici etiche alla base del proprio Codice:

- *La Costituzione della Repubblica Italiana.*
- *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.*
- *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.*
- *Le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.*
- *Le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali.*
- *La Strategia 2020 dell'Unione Europea.*
- *Le Comunicazioni della Commissione Europea in materia di responsabilità sociale d'impresa, governo societario e le linee guida nazionali che implementano comportamenti volontari in materia sociale ed imprenditoriale.*
- *Le Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.*

3.2. I PRINCIPI ETICI PERSEGUITI

In ossequio alle sopra menzionate fonti etiche nazionali, europee ed internazionali e tenuto conto delle criticità emerse dalla precedente analisi dei rischi, vengono riassunti i seguenti principi che sono alla base del Codice Etico:

- 1) tutela della dignità umana, dell'integrità e della sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro;
- 2) rispetto dei diritti civili, politici, religiosi;
- 3) rispetto della vita privata e della vita familiare;
- 4) promozione delle pari opportunità;
- 5) tutela dell'ambiente e dei beni storici;
- 6) imparzialità, correttezza e trasparenza nelle azioni, nelle scelte e nelle informazioni societarie;
- 7) riservatezza e tutela della privacy e delle notizie sensibili;
- 8) rendicontazione aziendale trasparente, esaustiva, comprensibile e regolare;
- 9) buon uso dei beni aziendali;
- 10) innovazione imprenditoriale ed eccellenza nei servizi;
- 11) relazioni costruttive e trasparenti con le parti interessate.

3.2.1. TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA, DELL'INTEGRITÀ E DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI LUOGHI DI LAVORO

La dignità umana è argomento del primo articolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla base della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e, unitamente alla sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro, è alla base degli altri documenti citati in questo Codice.

Per questo, oltre alla puntuale applicazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, LC

MEDICAL è parte diligente nella realizzazione di tutti quei miglioramenti aggiuntivi, non obbligatori e sostenibili, che possono offrire maggiore sicurezza e maggiore professionalità per le persone.

3.2.2. RISPETTO DEI DIRITTI CIVILI, POLITICI, RELIGIOSI

La tutela dei diritti della persona, soprattutto delle parti più deboli, sono alla base di ogni impegno europeo, delle Nazioni Unite e della Repubblica Italiana. LC MEDICAL per quanto possa essere di propria competenza e nell'ambito della propria attività economica, promuove il rispetto dei diritti civili, politici, religiosi e sociali, riducendo o eliminando quelle pratiche che possano potenzialmente produrre o nascondere la violazioni o la compressione di tali diritti.

Ogni valutazione influenzata – senza giustificazioni – da elementi estranei al merito ed alla competenza, come la religione, il sesso di appartenenza, il colore della pelle, le preferenze sessuali, le opinioni politiche o sindacali, la condizione sociale, diverse abilità o altri aspetti non puramente professionali, è da ritenersi critica nei confronti dei principi etici promossi dalla società ed è, quindi, sanzionabile.

3.2.3. RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE

La natura imprenditoriale di una attività non diminuisce il ruolo sociale che la Repubblica Italiana e l'Unione Europea riconosce ad ogni azienda. Infatti, la società, nel rispetto delle propria finalità economica, tiene conto della vita personale e familiare dei propri lavoratori al momento dell'organizzazione del lavoro.

3.2.4. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Le valutazioni del personale e delle prestazioni professionali, ancorché correttamente assunte, non sono ritenute sufficienti a promuovere le pari opportunità tra gli individui. LC MEDICAL richiede, infatti, una comunicazione scritta e verbale che rimuova tracce di ostacoli, pregiudizi, discriminazioni, e richiedono comportamenti coerenti a questo obiettivo.

3.2.5. TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI STORICI

La società opera valutando ogni implementazione sostenibile per migliorare la qualità dei propri servizi in relazione alle sfide ambientali lanciate dall'Unione Europea ed anche in relazione alla tutela dei beni storici ed artistici verso cui entrano in contatto durante la loro attività.

3.2.6. IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA NELLE AZIONI, NELLE SCELTE E NELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

I rapporti professionali dei destinatari, verso l'interno e verso l'esterno, devono fondarsi su comportamenti rigorosi e trasparenti. Strategie ingannevoli o pregiudiziali per un corretto operato non sono accettate perché possono compromettere gravemente le relazioni e la reputazione personale ed aziendale e perché possono condurre ad eventuali illeciti.

L'attuazione integrale e puntuale delle procedure aziendali è quindi il primo prerequisito per il rispetto di questo principio.

3.2.7. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY E DELLE NOTIZIE SENSIBILI

Ampliando le tutele e le garanzie offerte dalla legislazione sulla privacy, ciascun destinatario è tenuto a conformarsi ai processi che prevedono una particolare attenzione alla gestione di dati ed informazioni ritenute sensibili.

L'uso delle informazioni e dei dati (compresa la loro conservazione o distruzione) anche se ritenuto

lecito in quel momento, può comunque produrre dei rischi e della vulnerabilità alle persone ed ai processi aziendali. È pertanto richiesto ai destinatari un uso prudente delle informazioni in loro possesso segregandole ad un ambito di facile e costante controllo.

3.2.8. RENDICONTAZIONE TRASPARENTE, ESAUSTIVA, COMPRENSIBILE E REGOLARE

La cura del linguaggio e dei contenuti, affinché che si offra una rendicontazione periodica chiara, veritiera e completa anche all'esterno, è uno dei principali doveri richiesti ai soci amministratori ed ai destinatari in generale.

Inoltre, si richiede il rispetto di due raccomandazione volontarie proposte dalla Commissione Europea. La prima concerne il “triplice approccio” che richiede alle imprese una rendicontazione non solo economica, ma anche sociale ed ambientale. In questo senso, il Gruppo si attiva per promuovere, nel futuro prossimo, questo tipo di rendicontazione nelle forme che ritiene più consone. Secondariamente, viene adottato il principio europeo “comply or explain” qualora ci si trovi nell'impossibilità a mantenere impegni precedentemente assunti.

3.2.9. BUON USO DEI BENI AZIENDALI

Per rafforzare il dettato legislativo che contrasta i reati legati al riciclaggio, alla corruzione, alla concussione ed altri reati ad essi collegabili, la società offre estrema attenzione alla provenienza dei beni acquistati ed all'uso che viene fatto. Viene richiesto ad ogni destinatario, di accertarsi che il bene provenga da regolari canali commerciali e che non sussistano sospetti di illecito circa la sua produzione, la sua messa in commercio, il suo procedimento di acquisto ed il suo uso.

3.3. LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento che compone la Parte Speciale del Modello.

Contiene una *Premessa* sull'imprescindibile presupposto del più assoluto rispetto della legge quale prerequisito essenziale alla propria adozione, ed elenca:

- a) i principi generali sopra enunciati e le relative fonti etiche a cui il Codice trae ispirazione;
- b) le finalità che si ripropone il Codice;
- c) le nozioni di *volontarietà* nella adozione del Codice ma anche della susseguente *obbligatorietà* delle sue previsioni da parte dei destinatari;
- d) gli obblighi di conoscenza e formazione;
- e) la nozione di *destinatario*;
- f) le *norme di condotta* per i destinatari, le quali interpretano i principi etici ma non esauriscono obblighi e doveri che dovessero emergere dai casi non contemplati.

Le norme comportamentali riguardano:

- a. l'ambiente di lavoro;
 - b. gestione del personale;
 - c. sponsorizzazioni, donazioni e regalie;
 - d. rapporti con la pubblica amministrazione, gare ed appalti;
 - e. gestione contabile, finanziaria e di bilancio;
 - f. le segnalazioni di violazioni e illeciti
 - g. norme aggiuntive di condotta i componenti gli organi apicali,
- g) l'ultima parte è dedicata all'Organo di Vigilanza ed alle Sanzioni (come nel successivo capitolo del Modello specificate):



sede legale e operativa:
via G. Di Vittorio 9 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
P.IVA 01232230456
tel. e fax 055 8456983
mail amministrazione@lcmmedical.it
www.lcmmedical.it

- a. la nomina e le caratteristiche generali;
- b. la composizione e durata;
- c. le funzioni ed i poteri;
- d. la rendicontazione;
- e. le sanzioni disciplinari.

4. L'ORGANO DI VIGILANZA E SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1. L'ORGANO DI VIGILANZA

Il controllo sul funzionamento del Modello e sul rispetto del Codice Etico è attribuito all'Organo di Vigilanza al quale è riconosciuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ampia autonomia.

4.1.1 LA NATURA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

I compiti assegnati all'O.d.V. richiedono che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'Organo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

1. Autonomia e indipendenza.

Ai membri/membro dell'O.d.V. è richiesto di adempiere le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo e trasparente esercizio dei propri poteri. Eventuali abusi verranno sanzionati nelle modalità consentite dalla legge.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e possa agire senza conflitti di interesse.

2. Professionalità.

L'O.d.V. possiede al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, verificate anche attraverso appropriati esami curriculari dei suoi membri, dovrebbero rafforzare indipendenza ed obiettività di giudizio.

Ai membri dell'O.d.V., e degli organi di controllo in generale, è richiesto di dialogare con adeguata preparazione tecnica e competenza con i vari uffici e gli organi direzionali.

3. Continuità di azione.

L'O.d.V. opera costantemente per vigilare sull'efficienza del Modello con i necessari poteri d'indagine.

4.2. CRITERI DI NOMINA

L'O.d.V. è nominato dai soci amministratori.

I criteri che regolano la nomina e la vita dell'Organo di Vigilanza possono essere previsioni contenute ed approfondite in un apposito protocollo di nomina, il quale può contenere:

1. Composizione e durata dell'organismo.
2. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità dei componenti.
3. Dettagli su funzioni e poteri.
4. Indicazione del Responsabile e dei relativi poteri.
5. Dettagli organizzativi inerenti riunioni, deliberazioni, ed altro.
6. Criteri speciali di reportistica e rendicontazione.
7. Indicazioni circa la raccolta e conservazione delle informazioni e dati.

8. Procedure particolari in riferimento a casi di conflitti di interesse.
9. Indicazioni speciali sulla autonomia operativa.
10. Dettagli su risorse e retribuzione dei membri.

4.3. LA COMPOSIZIONE, DURATA E LA GUIDA DELL'ORGANISMO

L'Organo di Vigilanza può avere una struttura monocratica o collegiale.

È composto da un minimo di 1 ad un massimo di 5 componenti che durano in carica 3 anni.

Spetta all'organismo nominante l'O.d.V. stabilire la data di cessazione dell'ufficio.

La delibera di nomina dell'O.d.V. contiene indicazione del Responsabile, a cui viene delegato il coordinamento. Nello specifico egli:

1. Convoca e presiede le riunioni dell'O.d.V.
2. Coordina l'attività.
3. Tiene le relazioni ed i rapporti con l'esterno.
4. Firma gli atti ufficiali dell'O.d.V. e la corrispondenza.
5. Autorizza la pubblicazione o la diffusione di documentazione.
6. Partecipa alle riunioni di coordinamento del Gruppo e viene invitato alle riunioni dei soci amministratori in qualità di osservatore.
7. Ha facoltà di delegare le proprie funzioni.

Tra i membri dell'O.d.V. vi potranno essere soci e dipendenti del Gruppo ("componenti interni") purché liberi da casi di conflitti d'interesse, o comunque sottoposti a regime regolamentare che ne immunizzi gli effetti.

La presenza dei "componenti interni" può rispondere all'esigenza di implementare l'efficacia dei controlli grazie ad un'approfondita conoscenza della struttura del Gruppo e delle funzioni aziendali.

Amministratori, dirigenti o funzionari con incarichi operativi, stante le loro funzioni apicali, non possono in ogni caso avere funzioni di vigilanza e fare parte dell'O.d.V.

All'O.d.V. ed ai suoi componenti si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato. L'inosservanza delle norme di legge o degli obblighi previsti dal Modello da parte di uno o più membri dell'O.d.V., non è in nessun caso accettabile e costituisce giusta causa di revoca dalla carica e motivo per ogni azione legale utile a tutelare la società ed il Gruppo.

4.4. LE FUNZIONI ED IL COMITATO DEI CONTROLLI

All'Organo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull'effettività del Modello e del Codice Etico, in altre parole vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno del Gruppo e delle società che hanno adottato il Modello, avvengano in conformità a quanto stabilito in questa sede.

Le verifiche delle aree a rischio reato o degli elementi di potenziale criticità avvengono con regolarità e sono programmate e routinarie, nondimeno, L'O.d.V. svolge a sorpresa ispezioni e verifiche, anche coordinandosi con le altre funzioni aziendali.

Rientrano sotto la sua competenze le analisi sulla conformità al Modello, nonché l'esame di eventuali scostamenti o zone di non attuazione rispetto alle previsioni ed è parte diligente nelle iniziative per la formazione dei destinatari del Codice Etico, per la sua comunicazione e diffusione.

In sintesi, l'O.d.V. vigila:

- A. Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa.
- B. Sulla tutela degli autori di segnalazioni, sia in tema di riservatezza, sia verificando l'assenza di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, per un uso puntuale e non abusivo dello strumento di segnalazione.
- C. Sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto.
- D. Sull'opportunità d'implementazione ed aggiornamento del Modello in presenza di novità o evidenti situazioni di inerzia ed inattività.

In particolare, l'O.d.V. realizza le predette finalità attraverso:

1. Attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione, tuttavia, che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale.
2. Ricognizione dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale (ricognizione ex – ante).
3. Attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
4. Predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, procedure, chiarimenti e aggiornamenti.
5. Raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione.
6. Coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.
7. Accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento.
8. Coordinamento con le funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.
9. Ogni altro controllo, a seguito di evento, su singole operazioni, procedure o attività (controlli ex – post).

Le direttive e le indicazioni espresse dall'O.d.V., per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate dal presente modello.

4.5. I POTERI

L'Organo di Vigilanza possiede autonomi ed ampi poteri ispettivi che vengono delegati all'atto della nomina.

In generale, i poteri attribuiti all'O.d.V. sono così riassumibili: ha libero accesso – senza preventivo assenso alcuno da alcun Organo societario – a tutte le funzioni aziendali, a tutta la documentazione esistente, a tutti i locali societari, nonché, ha la possibilità di richiedere ed acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute rilevanti.

Ciò premesso, gli specifici i poteri e le prerogative che vengono attribuite all'O.d.V. sono:

1. Libertà d'intervento senza preventiva autorizzazione.
2. Libero accesso presso tutte le funzioni e locali della società senza alcun consenso preventivo.

3. Diritto alla piena collaborazione da parte di tutte le strutture e le funzioni delle società sottoposte al Modello e dei professionisti e collaboratori esterni ad esse collegate.
4. Autonomia economico/gestionale, all'interno del *budget* preventivo annuale riconosciutogli.
5. Libero ed immediato accesso ai fondi ed alle risorse destinate dal *budget* annuale precedentemente approvato, senza alcuna forma di autorizzazione preventiva.

4.6. LA RENDICONTAZIONE, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA

Annualmente, l'Organo di Vigilanza presenta ai soci il programma annuale che riassume l'attività svolta e descrive il successivo piano di attività.

I membri dell'O.d.V. assicurano la trasparenza, tempestività e correttezza delle informazioni che rilasciano.

Inoltre, assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Ogni informazione in possesso dei membri dell'O.d.V. viene trattata in conformità alla vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Decreto legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") e, nel caso di notizie di reato, prontamente comunicate all'autorità competente, secondo gli obblighi di legge.

Ogni informazione, segnalazione, relazione o rapporto, generata nell'ambito dell'attività dell'O.d.V., viene conservata in un apposito archivio (informatico e cartaceo), il cui accesso è consentito esclusivamente ai propri membri. Il materiale raccolto verrà conservato per 10 anni dalla data di archiviazione.

4.7. FLUSSI INFORMATIVI

Il Decreto individua specifici "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*" e la garanzia di ricevere flussi informativi a tutela dell'integrità dell'ente.

4.8.1. SEGNALAZIONI STRAORDINARIE E REPORTISTICA ORDINARIA PREVISTA NELLA PARTE SPECIALE

Una apposita tabella riepilogativa nella Parte Speciale, elenca la reportistica ordinaria in merito a temi e fatti a rischio "non conformità", la cui rilevazione ed analisi costituisce il punto dal quale possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'O.d.V.

Nondimeno, l'O.d.V. deve essere informato in merito a fatti che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto, ovvero, fatti o comportamenti che possano configurare una violazione del Modello o che non siano in linea con le regole di condotta adottate.

Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima, indirizzate all'O.d.V., alla casella *e-mail* appositamente predisposta e opportunamente resa nota. Alternativamente, possono essere rese di persona – e verbalizzate dall'OdV – o inviate tramite lettera riservata all'ufficio dell'OdV.

Spetta all'O.d.V. la valutazione delle segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative, motivando per iscritto al richiedente eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'archivio delle segnalazioni è di esclusiva pertinenza dei soli membri dell'O.d.V.

I canali informativi e le relative procedure di segnalazione consentano ai segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte contrarie al Modello e illecite, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalatore è protetto nella identità e contro atti di ritorsione o discriminatori, fatti salvi gli obblighi di legge, abusi e la tutela di chi venga accusato erroneamente e/o in mala fede.

4.7.2. OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e senza indugio trasmesse all'O.d.V. le informative inerenti:

- atti, provvedimenti, comunicazioni e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, attinenti ad indagini, ove e quando emerga che le stesse sono svolte in correlazione ad ipotesi di commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da Dipendenti, Consulenti, etc. in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Codice Etico;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori o provvedimenti di archiviazione degli stessi con le relative motivazioni, qualora essi siano legati (anche indirettamente) a commissione di reati;
- l'inizio di indagini o ispezioni da parte di Autorità Giudiziarie o di Controllo.

4.8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL MODELLO

Al fine di pianificare ed attuare i processi di analisi e di miglioramento necessari a:

- dimostrare la conformità ai requisiti del Modello;
- assicurare la conformità del Modello alla legislazione vigente;
- migliorare in continuo il Modello;

la società sottoposta al Modello, formalizza le seguenti azioni sotto il coordinamento dell'O.d.V.:

- attuazione del programma di *audit* finalizzato alla promozione di azioni correttive e preventive;
- gestione delle "non conformità";
- monitoraggio delle informazioni relative alla percezione e al grado di coinvolgimento delle "parti interessate" sull'importanza e corretta implementazione del SGRA.

Il monitoraggio e la misurazione dei processi è effettuata mediante i seguenti strumenti di controllo:

PROCESSO	STRUMENTO DI CONTROLLO
Monitoraggio del livello delle prestazioni e per il raggiungimento degli obiettivi definiti	<i>Audit</i> finalizzato alla promozione di azioni correttive e preventive
Monitoraggio dell'attività lavorativa rispetto al Modello	Numero di "non conformità"
Monitoraggio della percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate	Riunioni con il personale
Misure reattive per violazioni gravi	Sistema disciplinare e sanzionatorio

Verifica della necessità di ulteriori azioni correttive e preventive	Sufficiente numero di registrazioni dei dati e dei risultati dei controlli
Valutazione della conformità legislativa	Controllo periodico

L'analisi dei dati del monitoraggio e misurazione dei processi, permette di dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello e la valutazione delle aree dove possa essere realizzato il miglioramento continuo e fornisce informazioni in merito a:

- percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate;
- conformità alle prescrizioni legali;
- caratteristiche e tendenze dei processi, comprese opportunità per azioni preventive.

4.9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'art. 6 del Decreto – nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa – ha previsto l'introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello ai fini dell'applicabilità all'ente della “esimente” prevista dalla citata disposizione di legge.

Il documento di riferimento generale e di massima diffusione che racchiude i tratti del Modello in materia comportamentale, il cui rispetto produce la condizione “esimente”, è il **Codice Etico**.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

In generale, ai dipendenti che violino le prescrizioni contenute nel Codice Etico, si applicano le sanzioni contenute nel sistema disciplinare aziendale in riferimento alle norme contrattuali, sindacali e di legge.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico da parte dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti sono considerate grave inadempimento da parte degli stessi e danno luogo alle azioni che vengono prestabilite dalla società in sede contrattuale.

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici contenuti nel Codice Etico, ed a queste sono riconducibili le sanzioni previste per il personale dipendente dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, come di seguito riportato.

È nei poteri dell'O.d.V. l'accertamento delle infrazioni al Codice Etico e la tutela del segnalante e della sua identità, mentre i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza della società. Viene comunque previsto il necessario coinvolgimento dell'O.d.V. nella procedura di segnalazione ed accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Codice Etico senza preventiva informazione all'O.d.V.

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal Modello e riportate nel Codice Etico, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione, il grado

di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Resta salva la facoltà per la società competente di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello e del Codice Etico.

Il Codice Etico, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, è formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, viene esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970, "*mediante affissione in luogo accessibile a tutti*".

Per i consulenti (o altre posizioni regolate da contratto diverso da quello di dipendenza) opportune previsioni contrattuali conterranno quanto richiesto e previsto al riguardo dalla società.

Il Codice Etico, anche in questi casi, sarà il documento di riferimento per le norme comportamentali richieste da LC MEDICAL.

5. PARTE SPECIALE

5.1. IL CODICE ETICO DI LC MEDICAL

Il Codice Etico della società LC MEDICAL entra in vigore all'adozione del Modello.
Di seguito il testo.
